



**ALL'ECC.MO UFFICIO DI PRESIDENZA  
VII COMMISSIONE  
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**AUDIZIONE SULLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO ED  
AUDIOVISIVO**

**DISEGNO DI LEGGE N. 1835**

**MEMORIA SCRITTA**

L' Associazione Creatori di Suoni, in persona del Presidente Sig. Massimiliano Prezioso e dei sottoscritti Avv.ti Francesco Fois e Nicoletta Lagatta che la rappresentano, nel ringraziare gli Onorevoli Senatori tutti che hanno profuso il loro impegno nella redazione del disegno di legge in parola, a mezzo della presente intende rappresentare le proprie determinazioni affinché l'ambizione del medesimo possa divenire realtà e, così, *“delineare una cornice normativa nella quale sappiano riconoscersi ed operare tutti i soggetti che contribuiscono ad animare l'industria cinematografica ed audiovisiva...”*.

In tal senso, nell'*iter* del passaggio parlamentare è, a sommo parere di chi scrive, opportuno porre l'accento sui punti di seguito indicati.

**1. Sul Centro Nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, di seguito “ Centro “.**  
Sulla scorta di quanto disciplinato all'art. 4, lett. a) punto 2) il Centro ha il compito di organizzare coi rappresentanti dei settori professionali interessate consultazioni periodiche su temi che rientrano nel quadro delle sue missioni. Ciò detto, si rende necessario che dette consultazioni vengano scadenzate in maniera certa dando modo alle rappresentanze di lavorare congiuntamente al Centro per agevolarne gli obiettivi;

## **2. Sul Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 6, punto 2., lett. b), la funzione di tale organo è, tra le altre, quella di determinare i criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività, fissare le condizioni per la concessione dei contributi finanziari e adottare tutti i provvedimenti che sono ad esso assegnati dalla legge. Per raggiungere tale obiettivo è necessario che la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia limitata ex art. 5, punto 4., lett. a) – d) poiché, in questo modo, ogni parere verrebbe espresso in termini oligarchici e verrebbe meno l'ambizione di questo disegno di legge come sopra riportata.

## **3. Sulle Commissioni per il cinema e l'audiovisivo.**

Quanto esposto al punto 2. della presente vale, *a fortiori*, per le Commissioni. Infatti, se tra i loro compiti rientrano la valutazione e classificazione dei progetti, delle opere e dei requisiti dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi, si rende all'uopo basilare che le determinazioni trasmesse al Consiglio di Amministrazione siano, se non vincolanti, quanto meno obbligatoriamente richieste e disattese solo ed esclusivamente con provvedimento motivato. Di più, la composizione delle Commissioni, a ripetere l'art. 8, punto 3., non possono essere genericamente formate da componenti in possesso di “ *alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche* “, ma la legge deve stabilire caratteri indefettibili per ricoprire ruoli così delicati perché, ripeto a me stesso, il proprietario che non cura le fondamenta del proprio immobile, lo vedrà crollare.

## **4. Sul Registro del cinema e dell'audiovisivo.**

L'art. 14, punto 3. del disegno di legge prevede l'iscrizione dell'opera cinematografica come obbligatoria, mentre l'iscrizione dell'opera audiovisiva viene considerata facoltativa. Detto discrimine non giova all'obiettivo prefissato e – piuttosto - ne è antitetico, perché crea uno spartiacque tra gli operatori del settore cinematografico e quelli del settore audiovisivo che non possono giovare delle garanzie connesse all'iscrizione nel Registro.

## **5. Sulle Comunicazioni.**

*Ex art.* 15, il Centro è autorizzato a comunicare ogni informazione relativa ai ricavi ed ai proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche di cui posseggono i diritti. Detta disposizione si estende anche ai titolari di contratti di lavoro stipulati in occasione della realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva che garantisca al beneficiario una quota percentuale sui ricavi operativi di tale opera. Facendo seguito a tutto quanto perseguito dal presente disegno di legge in punto di obiettivi, il Centro non dovrebbe essere “ *autorizzato* “ alla comunicazione, ma “ *vincolato* “.

## **6. Sulla Commissione di controllo.**

*Nulla quaestio* sulla composizione. Ciò che lascia perplessi è:

- a) la presenza dell'art. 36 (in totale contrasto con la volontà di rendere finalmente chiare e specchio le dinamiche che ruotano intorno a questo settore);
- b) la totale assenza di regolamentazione rispetto all'attività dei funzionari addetti all'attività di controllo. Sarebbe sufficiente prevedere l'obbligo di relazionare periodicamente sul loro operato al Consiglio di Amministrazione con la possibilità (anche per un solo membro di quest'ultimo, di avanzare doglianze e incardinare un procedimento disciplinare interno).

## **7. Sulle sanzioni amministrative.**

L'art. 39, così come redatto, è del tutto privo di qualsivoglia credibilità perché non stabilisce alcun criterio per il quale verrà comminata una sanzione piuttosto che un'altra.

Per dovere professionale è necessario rappresentare all'Ecc.ma Commissione che l'Associazione Creatori di Suoni, sulla scorta di quanto previsto ai sensi e per gli effetti della **Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 ed in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza**, ha incardinato rituale procedura per la disciplina di autoregolamentazione volontaria di cui all'art. 6 della legge n. 4 del 2013.

In tal senso è già in corso l'*iter* di conformità alle norme tecniche UNI ed appena terminato, l'Associazione Creatori di Suoni, in conformità ai principi di correttezza e trasparenza che animano il disegno di legge che oggi ci occupa, segnaleranno a tutte le attività preposte ogni forma di attività professionale afferente la creazione di suoni non in linea con quanto stabilito ex lege.

Con osservanza.

Avv. Francesco Fois

Avv. Nicoletta Lagatta